

RASSEGNA CRONOLOGICA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTERVENUTE DAL 1990 IN TEMA DI FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

- 1 Legge “Amato” (legge n. 218/90 e d.lgs. n. 356/90)

La legge ha avviato il processo di ristrutturazione del sistema bancario nazionale, incentivando la “trasformazione” delle Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico in società per azioni e la nascita degli enti conferenti.
- 2 Legge n. 266/91 (art. 15) sul volontariato e DM 8 ottobre 1997

Obbliga le Fondazioni a destinare 1/15 dei proventi al netto delle spese di funzionamento all'alimentazione dei fondi speciali presso le regioni per il finanziamento dei Centri di servizio per il Volontariato. A tutto il 2001 le Fondazioni avevano complessivamente destinato a tale finalità circa 400 milioni di euro.
- 3 DM 26 novembre 1993 in tema di incompatibilità (decreto “Barucci”)

Disposizioni sull'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.
Il Consiglio di Stato, riformando la precedente decisione del TAR del Lazio, ha ritenuto il decreto illegittimo, perché emesso in violazione dell'autonomia statutaria degli enti conferenti.
- 4 Legge n. 474/94 (art. 1 c. 7-7ter) e direttiva “Dini” del 18 novembre 1994

Nell'ambito del più generale processo di privatizzazione dell'economia, la legge 474 rimuove l'insieme delle norme della legge “Amato” che obbligava gli allora enti conferenti a mantenere il controllo pubblico delle banche conferitarie. La legge e relativa direttiva, quindi, hanno introdotto incentivi fiscali per quegli enti che, nei cinque anni successivi (1994/99) all'entrata in vigore della legge, avessero ceduto le partecipazioni bancarie, diversificando così il loro patrimonio.
- 5 DM 1 febbraio 1995 in tema di incompatibilità

Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

- 6 **Plesso normativo costituente la c.d. legge “Ciampi” (legge n. 461/98 e d.lgs. n. 153/99)** **La legge “Amato” non aveva assicurato un assetto normativo stabile agli enti conferenti, né ne aveva chiarito gli scopi. La legge “Ciampi” ha colmato questa lacuna, definendone compiutamente l’assetto giuridico e dando loro una precisa disciplina civilistica e fiscale. Il passaggio fondamentale della riforma “Ciampi” è senza dubbio costituito dal riconoscimento della natura giuridica privata e della piena autonomia statutaria e gestionale alle Fondazioni che avessero adeguato il proprio statuto alle previsioni della nuova disciplina. Significativo al riguardo è anche la nomenclatura utilizzata dal legislatore che parla ora di Fondazioni e non più di enti conferenti.**
- 7 **Atto di indirizzo 5 agosto 1999 in tema di adeguamento degli statuti ai principi della legge “Ciampi”** **In attuazione di una specifica previsione della d.lgs. n. 153 l’allora Ministro del tesoro assunse un provvedimento generale che forniva indicazioni alle Fondazioni per l’adeguamento degli statuti ai principi della legge “Ciampi”. Tale atto fu impugnato; il TAR del Lazio ritenne i contenuti del provvedimento non vincolanti per le Fondazioni.**
- 8 **Legge n. 62/01 (art. 19) sull’editoria** **Impone alle Fondazioni di finanziare, secondo parametri da definire da parte dell’Autorità di vigilanza, azioni a sostegno della lettura tra gli studenti ed a favorire la lettura dei quotidiani nelle scuole.**
- 9 **Atto di indirizzo 12 aprile 2001 recante disposizioni transitorie in materia di bilancio** **In attuazione di previsioni del d.lgs. n. 153/99 il Ministro del tesoro ha definito disposizioni transitorie in materia di bilancio (tale provvedimento finalizzato a disciplinare il bilancio 2000 è ancora vigente), per regolamentare l’ordinato passaggio dalla vecchia impostazione di bilancio a quella nuova, che sarà definito, dalla medesima Autorità di vigilanza, in un apposito regolamento.**
- 10 **Atto di indirizzo 22 maggio 2001 in tema di incompatibilità** **E’ il c.d. Atto “Visco”, che ha introdotto nuove norme in tema di onorabilità e di incompatibilità. E’ stato impugnato davanti al TAR del Lazio che ne ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, al fine di verificare la legittimità di un potere di indirizzo nei confronti delle Fondazioni, soggetti di diritto privato.**

- 11 Legge “Tremonti” (art. 11 legge n. 448/01) Con tale intervento legislativo sono stati sottoposti ad una profonda revisione i principi della legge “Ciampi”. Con la legge finanziaria per l’anno 2002, infatti, sono stati modificato i settori di intervento, la composizione degli organi di indirizzo, in modo particolare per le Fondazioni di origine istituzionale, la disciplina delle incompatibilità, eliminando le cooptazioni. Il legislatore, inoltre, ha ridotto l’attività delle Fondazioni all’ordinaria amministrazione, prevedendo la decadenza degli organi legittimamente insediati. Per quanto concerne i rapporti con le banche conferitarie, è stata introdotta un’irrazionale nozione di controllo congiunto e la facoltà per le Fondazioni di affidare la gestione della partecipazione bancaria ad una società di gestione del risparmio. Sono all’esame della Corte costituzionale, chiamata a verificarne la legittimità, alla luce della natura privatistica e della autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni, statuite dalla legge “Ciampi”, le disposizioni dell’art. 11, relative:
- ai settori ammessi ed al relativo potere dell’Autorità di vigilanza di modificarne l’elencazione, ai settori rilevanti ed alla limitazione dell’operatività in via esclusiva ai predetti settori ammessi;
 - alla disciplina dell’organo di indirizzo;
 - alle incompatibilità;
 - alla nozione di controllo congiunto delle banche;
 - al periodo transitorio.
- 12 Legge n. 112/02 (art. 5) conversione D.L. n. 63/02 c.d. decreto “salva deficit” Ribadisce la natura privata, ancorché speciale, delle Fondazioni.
- 13 Lettera Ministero del 28 marzo 2002 (Circolare “Siniscalco”) Nota dell’Autorità di vigilanza in materia di ordinaria amministrazione – La lettera è stata sospesa il 5 dicembre 2002 dal TAR del Lazio, unitamente agli artt. 7 e 9 del DM n. 217/02.
- 14 Legge n. 166/02 (art. 7) lavori pubblici Inserisce tra i settori ammessi delle Fondazioni la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.
- 15 Decisione Commissione UE del 22 agosto 2002 La decisione riconosce la compatibilità con i principi comunitari della libera concorrenza del regime fiscale previsto dalla legge “Ciampi” per le Fondazioni.

Dall'aprile 2000 al 22 agosto 2002 le previsioni fiscali del d.lgs. n. 153/99 sono state di fatto sospese, per effetto dell'apertura dell'indagine formale sulle suddette agevolazioni fiscali da parte della Commissione UE.

16 DM 2 agosto 2002, n. 217

Regolamento attuativo dell'art. 11 della legge n. 448/01 – Gli artt. 7 (partecipazioni bancarie di controllo) e 9 (disposizioni transitorie) sono stati sospesi dal TAR del Lazio, con ordinanza del 5 dicembre 2002. Il provvedimento è stato successivamente abrogato e sostituito dal D.M. n. 150 del 2004.

17 Atto di indirizzo del 23 ottobre 2002

Provvedimento recante disposizioni in materia di documento programmatico previsionale per l'anno 2003. L'atto è stato annullato per vizio di forma dal TAR del Lazio.

18 Decreto Dirigenziale che stabilisce la misura degli accantonamenti patrimoniali annuali ex art. 8, comma 1 lettere c) ed e), del d.lgs. n.153/99

Decreti che stabiliscono la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e alla riserva facoltativa per l'integrità del patrimonio

- esercizio 2001, Decreto 26.3.2002 (GU 5.4.2002, n. 80);
- esercizio 2002, Decreto 27.3.2003 (GU 3.4.2003, n. 78);
- esercizio 2003, Decreto 25.3.2004 (GU 30.3.2004, n. 75);
- esercizio 2004, Decreto 15.3.2005 (GU 19.3.2005, n. 65);
- esercizio 2005, Decreto 13.3.2006 (GU 15.3.2006, n. 62);
- esercizio 2006, Decreto 23.3.2007 (GU 27.3.2007, n. 72);
- esercizio 2007, Decreto 20.3.2008 (GU 31.3.2008, n. 76);
- esercizio 2008, Decreto 11.3.2009 (GU 18.3.2009, n. 64);
- esercizio 2009, Decreto 13.4.2010 (GU 21.4.2010, n. 92);
- esercizio 2010, Decreto 7.4.2011 (GU 13.4.2011, n. 85);
- esercizio 2011, Decreto 26.3.2012 (GU 31.3.2012, n. 77);
- esercizio 2012, Decreto 25.3.2013 (GU 29.3.2013, n. 75);
- esercizio 2013, Decreto 15.4.2014 (GU 8.4.2014, n. 91);
- esercizio 2014, Decreto 20.3.2015 (GU 27.3.2015, n. 72);

- esercizio 2015, Decreto 8.3.2016 (G.U. 21.3.2016);
- esercizio 2016, Decreto 10.2.2017 (G.U. 21.2.2017);
- esercizio 2017, Decreto 9.3.2018 (GU 19.3.2018);
- esercizio 2018, Decreto 26.3.2019 (G.U. 3.4.2019);
- esercizio 2019, Decreto 16.3.2020 (G.U. 7.4.2020).

- 19 Legge finanziaria 2003 (art. 80, c. 20, legge 289/02)** **Introduce la distinzione tra Fondazioni “piccole” (Fondazioni con patrimonio non superiore a 200 milioni di euro) o aventi operatività nelle Regioni a statuto speciale e le altre Fondazioni. Per le prime il termine del 15 giugno 2003, concernente la dismissione del controllo delle conferitarie, è prorogato al 15 giugno 2006. Il medesimo provvedimento legislativo, inoltre, modifica le disposizioni in tema di incompatibilità introdotte dalla legge “Tremonti”.**
- 20 D.L. 24 giugno 2003, n. 143 coordinato con la legge di conversione n. 212/03** **Proroga al 31 dicembre 2005 del termine di dismissione del controllo e relative agevolazioni fiscali per tutte le Fondazioni. Per le “piccole” Fondazioni e per quelle operanti nelle Regioni a statuto speciale viene eliminato l’obbligo della perdita del controllo, fermo restando la conservazione delle agevolazioni fiscali. Viene consentito alle Fondazioni di investire fino al 10 per cento del patrimonio in immobili non strumentali, senza penalizzazioni fiscali.**
- 21 Corte Costituzionale, sentenza del 24 settembre 2003, n. 300** **Acclaramento della natura giuridica privata delle Fondazioni e riconoscimento della loro piena autonomia statutaria e gestionale. Le Fondazioni sono soggetti dell’ordinamento civile e dell’organizzazione delle libertà sociali.**
- 22 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 coordinato con la legge di conversione n. 326/03 (art. 39, c. 14-*nonies*)** **Porta il numero massimo dei settori rilevanti di intervento da tre a cinque.**
- 23 Legge finanziaria 2004 (art. 2, c. 26, legge 350/03)** **Introduce nuove norme in tema di incompatibilità per coloro che svolgono le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo delle Fondazioni.**

- 24 **DM 18 maggio 2004, n. 150** **Reca il regolamento attuativo dell'art. 11 della legge n. 448/01.**
- 25 **D.L. 12 luglio 2004, n. 168 coordinato con la legge di conversione n. 191/04 (art. 2, commi 4 e 5)** **Abrogazione del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 153/99 concernente l'applicazione alle Fondazioni dell'aliquota IRES ridotta alla metà.**
- 26 **Legge 28 dicembre 2005, n. 262** **Sostituzione del comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. n. 153/99 concernente il potere sostitutivo dell'Autorità di vigilanza per la dismissione del controllo delle banche conferitarie, limitazione del diritto di voto delle Fondazioni al 30% del capitale di tutte le società diverse dalle strumentali.**
- 27 **Sentenza Corte di Giustizia delle CE del 10 gennaio 2006** **Decisione relativa al procedimento C-222/04 concernente le questioni pregiudiziali poste dalla Corte di Cassazione riguardo al regime fiscale delle Fondazioni.**
- 28 **Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Art. 17, comma 2)** **L'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 155/2006 ha inserito all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 153/1999 la previsione secondo cui "le imprese sociali" sono enti finanziabili dalle fondazioni di origine bancaria.**
- 29 **Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163** **Il decreto ha recepito le disposizioni contenute in altre norme che comprendevano tra i settori ammessi delle Fondazioni anche la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità (art. 153) e la realizzazione di infrastrutture (art. 172, comma 6), oltre alla possibilità per le Fondazioni di partecipare alle società pubbliche di progetto (art. 172, comma 2).**
- 30 **Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303** **L'art. 4, comma 1 del d.lgs. 303/2006 ha abrogato l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 che limitava il diritto di voto delle Fondazioni al 30% del capitale di tutte le società diverse dalle strumentali.**
- 31 **Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 29 dicembre 2006, n. 27619** **Decisione concernente la spettanza delle agevolazioni fiscali alle Fondazioni.**
- 32 **D.L. 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione n. 122/10 (art. 52)** **La norma introduce una disposizione interpretativa dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 153/1999 in tema di Autorità di Vigilanza sulle fondazioni bancarie; estende anche per il 2010, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 15, commi**

- 13 e seguenti D.L. n. 185 del 2008 in tema di criteri di valutazione dei titoli non immobilizzati per i soggetti che non applicano gli IAS; innalza la quota prevista dall'art. 7, comma 3-bis) del d.lgs. 153/1999 di patrimonio investibile in immobili diversi da quelli strumentali, portando la relativa percentuale dal 10 al 15%; reintroduce all'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 153/1999 le disposizioni in tema di incompatibilità di funzioni; attribuisce all'Autorità di Vigilanza il compito di relazionare il Parlamento, entro il 30 giugno, circa l'attività svolta dalle fondazioni nell'anno precedente.
- 33 **Legge 15 dicembre 2011, n. 217** L'art. 22, comma 4 della legge 217/2011 ha allineato la disposizione dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 153/1999, alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-bis del medesimo decreto, pari al 15%.
- 34 **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 27/2012 (art. 27 - *quater*, comma 1)** L'art. 27-*quater*, comma 1, del d.l. 1/2012, ha modificato l'art. 4 del d.lgs. 153/1999, disponendo: un'integrazione della lett. c) del medesimo articolo, secondo cui gli statuti delle fondazioni dovranno prevedere che le modalità di designazione e di nomina dei componenti dell'organo di indirizzo siano ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità; viene previsto inoltre che gli statuti dovranno contenere, secondo quanto stabilito nella nuova lettera g-*bis*) una nuova ipotesi di incompatibilità che riguarda l'assunzione o l'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del gruppo.
- 35 **D.L. 18 maggio 2012, n. 63, coordinato con la legge di conversione 103/2012 (art. 1, comma 7-*ter*)** L'art. 1, comma 7-*ter* del D.L. 63/2012 ha inserito all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 153/1999, la previsione secondo cui "*le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero*" sono enti finanziabili dalle fondazioni di origine bancaria.
- 36 **D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, coordinato con la legge di conversione 213/2012 (Art. 9, comma 6 - *quinquies*)** Abrogazione per le Fondazioni di origine bancaria dell'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

- 37 Legge finanziaria 28 dicembre 2015 n. 208 (art. 1 commi da 392 a 395) La norma ha istituito, in via sperimentale, per gli anni 2016-2017-2018, il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, alimentato dai versamenti effettuati dalle Fondazioni nell’ambito della propria attività istituzionale, con il riconoscimento alle stesse di un credito di imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati.
- 38 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1 giugno 2016 Provvedimento che ha dato attuazione all’art. 1, comma 395 della L. n. 208/2015, stabilendo le modalità applicative del credito di imposta riconosciuto alle Fondazioni.
- 39 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo settore) Articoli da 61 a 66) Le disposizioni richiamate hanno conferito una nuova veste giuridica Centri di servizio per il volontariato (CSV), alle loro strutture e processi di funzionamento, nonché al sostegno finanziario, attraverso l’istituzione della Fondazione Organismo Nazionale di Controllo (ONC), soggetto deputato al governo dell’intero sistema dei CSV, l’attivazione del Fondo unico nazionale (FUN) per il loro finanziamento, alimentato dalle Fondazioni.
- 40 Determinazione ANAC 8 novembre 2017 n. 1134 L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha escluso espressamente le Fondazioni di origine bancaria dal novero dei soggetti tenuti all’applicazione delle norme sulla trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni avuto riguardo sia al profilo soggettivo, sia all’attività svolta non ritenuta riconducibile fra quelle di “pubblico interesse”.
- 41 Legge finanziaria 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi da 201 a 204) IL legislatore ha riconosciuto alle Fondazioni un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni da esse effettuate in relazione a progetti finalizzati alla promozione di un welfare di comunità.
- 42 Sentenza della Corte Costituzionale 25 settembre 2018, n. 185 Con tale decisione la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l’apparato istituzionale individuato dal legislatore con gli articoli da 61 a 66 del Codice del Terzo Settore per il finanziamento e il controllo dell’attività dei CSV e ha confermato la qualificazione privatistica di ONC.
- 43 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2018 Decreto attuativo dell’art. 1, comma 204 della L. 205/2017, che individua le modalità applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta a favore delle Fondazioni in relazione ad un welfare di comunità.

- 44 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) (art. 1, commi da 478 a 480) Tale norma ha prorogato l'operatività del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di cui alla L. 208/2015 per gli anni 2019-2020-2021.
- 45 **Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) (art. 1, commi da 44 a 47)** **Il comma 44 ha disposto l'imponibilità al 50 % degli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2021 dagli enti non commerciali operanti nei settori di cui al comma 45. Il risparmio d'imposta deve essere erogato dalle Fondazioni e nelle more accantonato in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale (comma 47).**

Aggiornato al gennaio 2021